

CIRCOLARE 22.01.2021

Effetti della Brexit anche sui modelli INTRASTAT

Entro lunedì **25 gennaio** 2021 i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie sono tenuti a presentare gli elenchi INTRASTAT riferiti all'ultimo trimestre 2020 ovvero (se hanno optato per la periodicità mensile) riferiti al mese di dicembre 2020.

Nella presentazione del modello occorre avere riguardo all'inclusione o meno delle operazioni "**a cavallo d'anno**" che sono intercorse tra Italia e Regno Unito.

Si ricorda, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il **Regno Unito** non è più un **Paese terzo** appartenente all'Unione europea e di conseguenza ha cessato di applicarsi la disciplina IVA comunitaria.

Nello specifico e in sintesi, le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari sono divenuti, rispettivamente, cessioni all'esportazione e importazioni di beni nei confronti di Paesi Extra-Ue.

Per le suddette operazioni, a decorrere dal 2021, **non sussisterà più l'obbligo**, ove richiesto, di presentare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT.

Qualora effettuate successivamente al 31 dicembre 2020, cessano di avere rilevanza ai fini INTRASTAT anche le prestazioni di servizi, sebbene per queste ultime non sia mutato – in termini generali – il regime IVA applicabile nei rapporti tra Italia e Regno Unito.

Nell'ottica di comprendere quali operazioni debbano ancora essere incluse nei modelli e quali, invece, non sia più necessario includere, è necessario fare riferimento al momento in cui le operazioni sono **registrate** (o sono soggette a registrazione) ai sensi delle disposizioni in materia di IVA.

Le operazioni registrate nel 2020, intercorse con il Regno Unito, dovranno ancora essere rilevate negli elenchi INTRASTAT, mentre non si procederà a includere quelle registrate nel 2021.

Ai fini della registrazione della fattura e della connessa comunicazione negli elenchi riepilogativi INTRA, resta comunque essenziale determinare il momento di **effettuazione** dell'operazione (es. inizio del trasporto o spedizione dei beni, momento di ultimazione della prestazione).

Tra le operazioni più delicate da valutare vi sono le spedizioni di merci da/verso il Regno Unito che sono **iniziate nel 2020** ma che si sono **concluse dopo** il 31 dicembre 2020 (vale a dire successivamente al termine del periodo transitorio stabilito dall'Accordo di recesso tra Unione europea e Regno Unito).

Per le cessioni di beni, l'Accordo di recesso fissa un principio generale in base al quale mantengono la natura di operazioni **intra-Ue** le operazioni aventi a oggetto beni la cui spedizione o trasporto:

- ha **inizio in vigenza** del periodo transitorio;
- ha fine quando il periodo transitorio è **terminato**.

Pertanto, le stesse si qualificheranno comunque come:

- *cessioni intra-Ue e non come cessioni all'esportazione, nel Paese da cui partono;*
- *acquisti intra-Ue e non come importazioni, nel Paese nel quale arrivano.*

In applicazione di questo principio, è possibile concludere che le predette operazioni rilevino comunque ai fini della compilazione, ove dovuta, degli elenchi riepilogativi INTRASTAT riferiti a dicembre 2020 o all'ultimo trimestre 2020.

Tale conclusione è coerente con il momento di effettuazione dell'operazione (momento di partenza del trasporto dell'Italia) e il connesso adempimento di registrazione della fattura, tale per cui la cessione è ancora qualificabile come intracomunitaria.

Tra l'altro, anche ai fini della **prova dell'uscita** dei beni del territorio dell'Ue, pur in assenza di chiarimenti specifici sul punto, dovrebbero, tornare applicabili i criteri previsti per le operazioni intra-Ue (Regolamento Ue 4 dicembre 2018 n. 1912) e non quelli previsti per le cessioni all'esportazioni, in assenza di un transito doganale dei beni.

Per effetto dell'Accordo di recesso, **non** sono, invece, **più applicabili** gli esempi riportati nella nota Agenzia delle Dogane e dei monopoli del 26 dicembre 2019 per il caso di "Hard Brexit".

Restiamo a disposizione per qualsiasi richiesta o chiarimento.

Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell'opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.